

COMUNE DI PONTERANICA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

(approvato con deliberazione del C.C. n. 67 del 12.11.2007)

Modificato con deliberazione del C.C. n. 48 del 23.12.2025

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- DPR 10 Settembre 1999, n.285 (approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) di seguito DPR N.285/1990.
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
- Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 (Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) di seguito L. n.130/2001.

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 –

COMPETENZE

ART. 3 – RESPONSABILITÀ

ART. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART. 6 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORIO E CAMERA MORTUARIA

CAPO III FERETRI

ART. 7 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NELLA

BARA ART. 8 – VERIFICA E CHIUSURA DEI

FERETRI

ART. 9 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

ART. 10 – FORNITURA GRATUITA DELLA BARA

ART. 11 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12 – MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

ART. 13 – TRASPORTI FUNEBRI

ART. 14 – TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

ART. 15 – ORARIO DEI TRASPORTI

ART. 16 – NORME GENERALI PER I

TRASPORTI ART. 17 – RITI RELIGIOSI

ART. 18 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO E CREMAZIONE

ART. 19 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

ART. 20 – TRASPORTO ALL'ESTERO O

DALL'ESTERO ART. 21 – TRASPORTO DI CENERI E

RESTI

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I CIMITERO

ART. 22 – UBICAZIONE

ART. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI –

VIGILANZA ART. 24 – REPARTI SPECIALI NEL
CIMITERO ART. 25 – AMMISSIONE NEL
CIMITERO

ART. 26 – SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DEI CADAVERI

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE

ART. 27 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 28 – PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 29 – INUMAZIONE

ART. 30 – CIPPO

ART. 31 – TUMULAZIONE

ART. 32 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 33 – ESUMAZIONI

ART. 34 – ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 35 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

ART. 36 – ESTUMULAZIONI

ART. 37 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

ART. 38 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

ART. 39 – OGGETTI DA RECUPERO

ART. 40 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

CAPO V CREMAZIONE

ART. 41 – CREMATORIO

ART. 42 – UFFICIO PREPOSTO PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

ART. 43 – URNE CINERARIE

ART. 44 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

CAPO VI NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

ART. 45 – GIORNI E ORARI DI APERTURA DEL

CIMITERO ART. 46 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO

ART. 47 – DIVIETI SPECIALI – SANZIONI

ART. 48 – RITI FUNEBRI

ART. 49 - EPIGRAFI, MONUMENTI

ART. 50 – FIORI E PIANTE

ORNAMENTALI ART. 51 – MATERIALE

ORNAMENTALE

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA

ART. 52 – SEPOLTURE PRIVATE

ART. 53 – DURATA DELLE CONCESSIONI

ART. 54 – MODALITA' DI CONCESSIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA

ART. 55 – MODALITA' DI CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI E

TOMBE ART. 56 – MANUTENZIONE

CAPO II MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 57 – CAUSE DI CESSAZIONE DELLA

CONCESSIONE ART. 58 – RINUNCIA-RIMBORSO

ART. 59 –

DECADENZA ART.

60 – REVOCA ART.

61 – ESTINZIONE

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 62 – ACCESSO AL CIMITERO

ART. 63 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 64 – FUNZIONI – LICENZA

ART. 65 – DIVIETI

TITOLO V – ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 66 – ILLUMINAZIONE VOTIVA

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ART. 67 – MAPPA

ART. 68 – ANNOTAZIONI DI MAPPA

ART. 69 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE
OPERAZIONI ART. 70 – SCADENZARIO DELLE
CONCESSIONI

CAPO II NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ART. 71 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

ART. 72 – CAUTELE

ART. 73 – CONCESSIONI PREGRESSE

ART. 74 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali: quelli relativi alla destinazione di cadaveri, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; quelli relativi alla costruzione gestione e custodia del cimitero e locali annessi; quelli relativi alla concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata; quelli relativi alla cremazione ed in genere quelli relativi alle attività connesse con la cessazione della vita.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dai responsabili dei servizi, secondo le attribuzioni e le competenze indicate nel regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti, di sua proprietà a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico, difformi dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.
2. Chiunque cau si danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - f) la sosta del feretro in camera mortuaria in attesa della cremazione;
 - g) operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari (Legge 28 febbraio 2001, n. 26). Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile del servizio, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento secondo delle tariffe che saranno stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42 comma f del D. Lgs n. 267/2000.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52, del

- D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque.
2. Sono inoltre esposti, in apposite bacheche situate presso l'ufficio comunale e alla porta d'ingresso del cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241.

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art. 6 – depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.
4. Quanto non compreso nel presente articolo è disciplinato dagli articoli 12,13,14,15,16 e 64 del D.P.R. 285/90.

CAPO III FERETRI

Art. 7 – deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in bara avente le caratteristiche di cui al successivo art.9.
2. In ciascuna bara si può racchiudere un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere racchiusi nella stessa bara.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente con tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso un periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinettante.
5. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.P.R. n.285/1990, per le salme dei deceduti per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, perché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossava.
6. Se la salma risulta essere portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 – Verifica e chiusura dei feretri

1. La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto dall'art. 30 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 9 – bare per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura delle bare e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazioni:
 - la bara deve essere in legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impegnate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione.
 - Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3.
 - La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75, del D.P.R. n. 285/1990.

- I feretri provenienti da altri Comuni od estumulati, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.
- b) per tumulazioni:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno (preferibilmente esterna), l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n.285/1990.
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a km 100, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b precedente, nonché agli art. 27,28 e 29 del D.P.R. n.285/1990, se il trasporto è per o dall'estero.
- d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai km 100:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25, a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n.285/1990.
- e) cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa in legno con le caratteristiche di cui alla lettera a, per i trasporti interni al Comune di decesso.
 - Il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d, laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso.
 - Il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b, in ogni altro caso.

Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Sanità relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n.285/1990.

2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d, devono qui intendersi i trasporti entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune (art. 24 del D.P.R. n.285/1990).
3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se il caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o dal personale tecnico ispettivo dell'ASL, nei casi di cui ai successivi articoli del presente regolamento, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.n. 285/1990.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 D.P.R. n.285/1990 (circolare esplicativa M.S. del 26/06/1993, n.24).

Art. 10 – fornitura gratuita dei feretri

1. Il comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, lettera a) e lettera e), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Servizio, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11 – piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo

- indelebile, il Cognome e il Nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 – modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto dalla chiesa o dal luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali ceremonie, diverse per i rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fosse di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. In tutti i casi il Responsabile dello Stato Civile Polizia Mortuaria comunicherà al Comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

Art. 13 – trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i modi cui al D.P.R. n.285/1990 come modificato ed integrato dal R.R. 4/2022.

Art. 14 – trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.
2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dallo Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, ove necessario, nei seguenti casi:
 - a) servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari;
 - b) servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei decessi sulla pubblica via o in luogo pubblico
4. Ai fini dell'applicazione della lettera a) si rimanda a quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento comma 2 lettera c) e 3).
5. Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, con criteri di turnazione, dei soggetti esercenti l'attività funebre presenti sul territorio.

Art. 15 – orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse, antimeridiane e pomeridiane, stabilite nel modo indicato nell'art. 12 del presente regolamento, con apposito provvedimento comunale che disciplina le modalità operative integrative delle norme del presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile del Servizio di Stato Civile fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 16 – norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 17 – riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle dispositivo relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il feretro può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa, la sosta è consentita in luoghi sacri non utilizzati normalmente per esercizi di culto.

Art. 18 – trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto del feretro in cimitero di altro Comune è autorizzato dal responsabile dello Stato Civile con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL o da altri sanitari da lui delegati, se previsto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altri Comuni devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o di partenza del feretro con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi (autorizzati secondo le disposizioni contenute dall'art. 13 del presente regolamento e secondo quanto indicato nel R.R. n. 4/2022).
7. Per motivi di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 19 – trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto del feretro nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 20 – trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di feretro per e da altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n.1379, o di stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27, del D.P.R.n.285/1990; nel secondo caso quelle di cui agli artt.28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del regolamento precitato.

Art. 21 – trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di feretri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del ritrovamento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

TITOLO II - CIMITERO

Art. 22 - ubicazione

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero esistente sito in territorio comunale.

Art. 23 – disposizioni generali - vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 285/1990, dell'art. 75, comma 8, lettera c), L.R. 33/2009 e dell'art. 28 R.R. n. 4/2022.
2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita anche a mezzo di terzi affidatari.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale cimiteriale, salvo che si tratti di cappelle, tombe di famiglia.
4. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali.
5. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 24 – reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per opere necessarie per tali reparti, ovvero per la eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Art. 25 – ammissione al cimitero

1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzioni di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di:
 - a) deceduti nel territorio del Comune di Ponteranica
 - b) ovunque deceduti ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Ponteranica
 - c) i feretri di persone non residenti a Ponteranica e non decedute nel territorio comunale, se al momento del decesso hanno il proprio coniuge/convivente ovvero parenti entro il secondo grado, ossia genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni (sia materni che paterni), nipoti (intesi come figli dei propri figli) sepolti nel Cimitero di Ponteranica;
 - d) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari di una sepoltura in concessione.
 - e) I feretri di persone morte in case di riposo od altri istituti ove per legge erano residenti, ma aventi antecedente la residenza nel Comune di Ponteranica.

Art. 26 – soggetti titolari del diritto di disporre dei cadaveri

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura del cadavere, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 4/2022, nonché dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001 n. 130 sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE

Art. 27 – disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impegno delle fosse e le misure rispettive, per gli adulti e per i minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n.285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per la collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti, D.P.R. n.285/1990.
4. L'Amministrazione determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di area, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc..) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 28 – piano cimiteriale

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune è tenuto all'approvazione del piano cimiteriale con atto del Consiglio Comunale, adeguandolo alle disposizioni di cui all'art. 18 del R.R. n. 4/2022, in particolare a quanto previsto dal comma 4:
 - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati all'imumazione e alla tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;
 - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni;
 - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;
 - e) l'eventuale presenza di zone soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale;
 - f) il rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche, di sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 29 – inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata,
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata pari o superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
2. i campi di inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in quadri, le misure delle fosse per adulti

- e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impegno, sono stabiliti dal regolamento nazionale di polizia mortuaria n. 285/90 così come modificato ed integrato dall'art. 21 R.R. n. 4/2022.
4. Nei campi di cui sopra così come in tutte le altre sepolture comuni si ripongono i cadaveri/resti/ceneri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
 5. Inumazione a seguito di estumulazioni: questa inumazione avverrà nei campi comuni di inumazione. Il Comune provvederà a posizionare un cippo con i dati del defunto. Tale campo sarà mantenuto a prato e non è consentita la perimetrazione della fossa con catene o qualsiasi altro elemento che interrompa la continuità del prato. In caso d'inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero.

Art. 30 - cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune o da chi per esso, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà scritto a cura del Comune o chi per esso, una targhetta il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata l'installazione, in sostituzione del cippo, di soluzioni diverse, ad esempio croci, lapidi, copritomba, lastre sepolcrali, ecc., a loro spese, previa approvazione del progetto da parte del responsabile del settore tecnico e relativo versamento della tariffa.
4. Le lapidi sepolcrali ed altre ornamentazioni simili non dovranno superare l'altezza di mt.1,10.
5. Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per le lapidi.
6. È vietata la posa in opera di lastre sepolcrali, dei copritomba ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'imumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno.
7. Lapidi, cippi e ornamentazioni funerarie in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono stato e decoroso stato di manutenzione. Gli ordinativi ed i costi per l'installazione delle lapidi e dei copritomba, ecc. per la loro manutenzione e per la conservazione dello stato del decoro, competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
8. È tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti, ecc. salvo quanto previsto dal comma 11 di questo regolamento.
9. Gli uffici comunali competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.
10. È consentita ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti, posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo ed, in particolare, il divieto di posa in opera fino a che non siano trascorsi sei mesi dalla inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno.
11. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti, diverranno di proprietà dell'Amministrazione.
12. Nel caso di inadempienza a quanto prescritto, in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990, applicati per analogia, ai casi di cui al presente articolo.

Art. 31 – tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite nel cimitero comunale, per conservarvi per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.
2. La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.
3. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente regolamento comunale.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme previste dal D.P.R. n.285/1990, richiamate dall'art. 22 R.R. n. 4/2022, nonché le disposizioni di cui all'allegato III del citato Regolamento.

Art. 32 – tumulazioni provvisorie

1. Nel caso di attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione, a richiesta dei familiari del defunto e in via del tutto eccezionale è consentita la tumulazione provvisoria della salma fino a cremazione avvenuta.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 33 – esumazioni

1. Per esumazioni si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 82 del DPR 285/1990. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazione effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.
2. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 34 – esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio ad aprile e nei mesi di settembre, ottobre e dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dall'art. 18 DPR n. 285/1990.
2. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del responsabile del settore tecnico. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massive è eseguita a norma degli articoli 82 e 85 del DPR 285/1990, contestualmente il settore contratti del comune provvederà ad inviare ad uno dei soggetti di cui all'art. 26 secondo l'ordine ivi individuato una comunicazione indicando il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni.
3. I soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.
4. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.
5. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri inumati al momento della esumazione quale ne sia il loro stato, sono:
 - a) permanere nella fossa originaria, trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impegno delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 in caso positivo.
 - b) Avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 1 dell'art. 12 del R.R. n. 4/2022.
 - c) Tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.
6. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione, pari ad almeno 90 giorni, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione, così come disciplinata alla lettera a), o avvio a cremare.
7. È esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

Art. 35 – esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti casi:
 - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria
 - b) trasporto in altra sepoltura
 - c) cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza nei mesi da gennaio ad aprile e nei mesi di settembre, ottobre e dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori

- cimiteriali.
4. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lettere b e c sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art.26 del presente regolamento e sono autorizzate dal settore contratti del comune. Tale autorizzazione precede:
 - a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
 - b) La verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria.
 - c) La verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.
 5. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Art. 36 – estumulazioni

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono regolate dagli artt. 82 e ss. del DPR n. 285/1990.
2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 37 – estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.
2. Il disseppellimento di una salma tumulata in concessione perpetua, si considera estumulazione ordinaria allorquando venga eseguito dopo 20 anni dalla tumulazione.
3. Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio ad aprile e nei mesi di settembre, ottobre e dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere ad eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dall'art. 18 DPR n. 285/1990.
4. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Settore Affari generali.
5. I soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.
6. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'estumulazione.
7. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri tumulati al momento dell'estumulazione quale ne sia il loro stato sono:
 - a) trasferimento per successiva inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione, in tali casi è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che sia in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impegno delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre e in 2 in caso positivo.
 - b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 1 dell'art. 12 del R.R. n. 4/2022.
 - c) tumulazione in sepoltura privata, se richiesto dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.
8. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione pari ad almeno 90 giorni, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consentire nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione così come disciplinata alla lettera a o avvio alla cremazione.

Art. 38 – estumulazione straordinaria

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione.
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da

gennaio ad aprile e nei mesi di settembre, ottobre e dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL ad eccezione dei seguenti casi:

- a) il trasporto in altra sepoltura consiste nella inumazione in campo decennale ove la salma deve permanere per 10 anni,
- b) gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.
3. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dai commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 35 del presente regolamento.

Art. 39 – oggetti da recupero

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del settore tecnico che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 36 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzati delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.
4. Le ossa raccolte durante le operazioni di esumazione ed estumulazione promosse d'ufficio, sono collocate in idonei contenitori e poste provvisoriamente per un anno in depositi non accessibili al pubblico, a disposizione di chi volesse provvedere, previo pagamento del corrispettivo previsto per le esumazioni e le estumulazioni alla loro tumulazione in ossario, in loculo o in tomba, decorso l'anno le ossa vengono definitivamente collocate nell'ossario comune.

Art. 40 – disponibilità dei materiali

1. I materiali o le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero, o altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il responsabile del settore tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere sia in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima delle relative operazioni al responsabile del settore tecnico.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, devono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, individuate dai servizi sociali del comune, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 41 – crematorio

1. Il comune, non avendo dotato il cimitero di forno crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R. n.28/1990, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.
2. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.

Art. 42 – ufficio preposto per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Le modalità operative sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi ossia l'ufficio dello stato civile.

Art. 43 – urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L’urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all’esterno l’indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l’urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia che viene identificata nell’ossario. Può, altresì, essere autorizzata la collocazione in altra sepoltura privata come posa casettina.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione di cui all’art. 79/3 del D.P.R. n.285/1990, costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 44 – autorizzazione alla cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri

1. Le procedure per l’autorizzazione, dispersione delle ceneri all’interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla legge n. Legge n.130/2001 dalla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e dal R.R. n. 4/2022 agli artt. 12, 13 e 14 (sotto riportati integralmente):

Art. 12 (Cremazione)

1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo le modalità stabilite dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 130/2001, l’eventuale cremazione di resti mortali su richiesta dei familiari è autorizzata dal comune in cui è avvenuta la sepoltura.
3. Non possono essere cremati cadaveri, resti mortali o parti anatomiche che siano portatori di sostanze radioattive con livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all’allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti). Le valutazioni del caso sono effettuate dall’ATS competente per territorio che si avvale del supporto tecnico dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA).
4. I cadaveri e i resti mortali sono introdotti nell’impianto di cremazione con accorgimenti idonei a consentire l’identificazione delle ceneri e la relativa tracciabilità fino all’avvenuta sigillatura dell’urna in cui sono collocate. Il gestore dell’impianto crematorio deve predisporre e applicare apposita procedura di tracciabilità. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti anatomiche riconoscibili ove ne è richiesta la cremazione da parte degli aventi diritto.
5. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un’urna sigillata recante all’esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri e non ne sia stato richiesto l’affidamento o la tumulazione, le stesse sono conferite al cinerario comune.

Art. 13 (Dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà espressa dal defunto, dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.
2. Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari o nell’area a ciò appositamente destinata all’interno del cimitero, denominata giardino delle rimembranze.

Art. 14 (Affidamento dell’urna cineraria)

1. Il comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l’affidamento dell’urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione. Nel caso di urna cineraria già sepolta, l’affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta è autorizzato dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso. L’urna è custodita nel luogo indicato nell’atto di affidamento.
2. L’affidatario dell’urna cineraria ha l’obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l’affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.
3. L’affidatario che intenda recedere dall’affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l’affidamento da parte di un altro familiare.

4. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.

CAPO VI NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 45 – giorni e orari di apertura del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico in tutti i giorni dell'anno con gli orari fissati mediante apposita ordinanza comunale.
2. L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 46 – disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero di norma, non si può entrare che a piedi.
2. Per motivi di salute od età è possibile entrare nel cimitero con carrozzelle o a mezzo di veicoli senza recare intralcio al pubblico.
3. È inoltre vietato:
 - a) introdurre cani (salvo che si tratti di caniguida per non vedenti)
 - b) introdurre cesti o involti di qualunque sorta preventiva autorizzazione del custode al momento dell'ingresso
 - c) l'accesso delle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero
 - d) l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua
 - e) l'accesso ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 47 – divieti speciali - sanzioni

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce
 - b) introdurre oggetti irriverenti
 - c) rimuovere dalla tomba altri fiori, piante, ornamenti
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della custodia del cimitero
 - i) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla norma vigente, e per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari affiggere su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura
 - j) turbare lo svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso
 - k) esercitare qualsiasi attività commerciale
2. I divieti di cui al comma 1, lettere a,b,d,f,h,j, e k si estendono alla zona di rispetto cimiteriale, salvo diverso provvedimento rilasciato dal comune, ove sia possibile in base alle normative vigenti
3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 48 – riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, solo per la collettività dei defunti.

Art. 49 – epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi simboli, secondo le forme, le misure, il colore

- e i materiali autorizzati di volta in volta. Le epigrafi devono contenere le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte -che devono essere in caratteri latini). Il defunto può essere ricordato con il nome con cui era conosciuto in vita, anche quando questo non risulti all'anagrafe. I familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere al competente ufficio tecnico, per l'approvazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
2. Per i loculi ed ossari valgono le disposizioni del punto 1 ad esclusione della presentazione del testo e del progetto della lapide
 3. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina.
 4. È ammesso l'uso di lingua straniera o del dialetto.
 5. Le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.
 6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impegno, quali portafiori, di contenitori di recupero.
 7. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantire la permanenza nel tempo, è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui, l'altezza massima sia del monumento che delle piante non può superare il metro e dieci.
 8. Solo per i loculi di nuova costruzione – anno 2004 – si applicano le disposizioni come da allegato A.

Art. 50 – fiori

1. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, gli operatori cimiteriali provvederanno alla loro rimozione
2. È vietato depositare vasi di fiori per terra al di fuori dell'area destinata alla tomba.

Art. 51 – materiale ornamentale

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per le quali vennero collocate.
2. L'adozione dei provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma è competenza del responsabile del settore tecnico, su proposta degli operatori cimiteriali, e previa diffida diretta da quest'ultimo ai concessionari interessati, se noti, o pubblicato all'albo pretorio presso il cimitero per 15 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. I provvedimenti sono eseguiti dal responsabile della custodia del cimitero.
3. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 40 del presente regolamento in quanto applicabili.
4. Il recupero di eventuali oggetti diversi da fotografie, beni personali e oggetti di valore è consentito solo a condizione del loro riutilizzo in ambito cimiteriale.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 52 – sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di manufatti costruiti dal comune e riguardano:
 - a) loculi;
 - b) ossari;
 - c) tombe a due o più posti.
2. Il diritto d'uso di una sepoltura è traslato attraverso una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte del settore contratti.
3. L'assegnazione avviene sulla base della scelta nei campi/corpi tra le sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione.
4. Non si procede all'apertura di nuovi corpi di loculi e ossari sino a completo esaurimento di quelli in uso (i loculi del nuovo lotto – anno 2004 – saranno aperti a blocchi da 16).
5. Ogni concessione-contratto deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, la concessione-contratto deve indicare:
 - a) La natura della concessione e la sua identificazione da effettuarsi in maniera conforme alle codifiche derivanti dalla gestione degli spazi cimiteriali
 - b) Il numero dei posti assegnati
 - c) La durata
 - d) Il concessionario con relativi dati anagrafici
 - e) In presenza di concessione sottoscritta da procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce
 - f) Gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza.
6. L'assegnazione degli spazi cimiteriali e l'istruttoria per addivenire alla stipula della concessione-contratto è svolta dal settore contratti del Comune.
7. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento di canoni vigenti al momento della stipula della concessione-contratto, che devono essere versati in un'unica soluzione. Tali canoni, così come le tariffe relative ai servizi afferenti le attività cimiteriali, sono determinate dalla Giunta Comunale anche differenziando i prezzi in base alla posizione.
8. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali prevista dal presente regolamento, potranno sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate, essere provvisoriamente sospese/modificate dalla Giunta Comunale.

Art. 53 – durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n.285/1990, le concessioni pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa.
2. La durata è fissata in 30 anni per loculi, ossari, cinerari e tombe.
Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.
3. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, è riservata però al concessionario la facoltà di rinnovare (una volta soltanto) la concessione versando la tariffa in vigore aumentata del 50%.
4. Per le concessioni cimiteriali vigenti aventi durata diversa rispetto a quanto previsto al comma 2, alla scadenza, in caso di rinnovo, si applicherà la durata di cui al predetto comma.
5. Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide con la data di occupazione del loculo/ossario/cinerario/tomba, fatti salvi casi particolari debitamente motivati nell'atto di concessione.

Art. 54 – modalità di concessione di cappelle di famiglia

1. Per mancanza di spazio non è prevista nessuna concessione.

Art. 55 – modalità di concessioni di loculi, ossari e tombe

1. I loculi possono contenere un solo feretro, gli ossari una sola cassetta resti o urna cineraria.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
3. Lo spostamento di una salma da una fila ad un'altra non è concesso.
4. Viene concessa la possibilità di ricongiungimento dei coniugi e dei genitori con i figli solo nel caso si liberi un loculo accanto.
5. La prenotazione di loculi è concessa solo nel caso in cui il richiedente abbia più di 80 anni ed abbia il coniuge o i figli deceduti e solo nel caso sia libero il loculo accanto. In questo caso la concessione decorre dal giorno della prenotazione ed è rinnovabile una sola volta.
6. È consentita, sino alla capienza massima possibili, la posa di cassettine contenenti resti di cadavere o ceneri in loculi, in loculi di cappella, o tombe purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche dell'art. 36 del regolamento nazionale di polizia mortuaria e dal R.R. n. 4/2022 e siano rispettati i rapporti di parentela.
7. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
8. I loculi e gli ossari verranno concessi solo in presenza di feretro o resti da tumulare.
9. Nella chiesina del cimitero non può essere autorizzato alcun spostamento di salma e di prenotazione. I loculi doppi posti vicino all'altare sono riservati, a seguito di autorizzazione della Giunta Comunale, alla sepoltura di salme appartenenti a persone che abbiano rivestito ruoli pubblici o di rilevanza pubblica tali da giustificare un consenso corale nella pubblica opinione. Il secondo posto del loculo doppio potrà essere destinato ad altro soggetto (coniuge o parente stretto) indicato dagli eredi del defunto.
10. I loculi/ossari/cinerari vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra.
11. Eventuali deroghe al criterio di assegnazione sopra fissato potranno essere disposte dal Sindaco ovvero dal Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali, esclusivamente per motivi di invalidità del coniuge o di un parente fino al secondo grado, da comprovarsi mediante certificato dell'I.N.P.S. o della Prefettura o mediante certificato medico, nell'ipotesi che sia in corso la procedura di riconoscimento dell'invalidità.
12. Nel caso di invalidità del coniuge o di un parente fino al secondo grado del defunto, da comprovarsi mediante la documentazione di cui al comma precedente, è possibile richiedere una nuova assegnazione di loculo e procedere alla traslazione del feretro con spese a carico del richiedente.
13. Qualora pervengano più richieste relative alla medesima sepoltura, l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data e all'ora della richiesta.

Art. 56 – manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

CAPO II MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 57 – cause di cessazione della concessione

1. Le concessioni cessano:
 - a) Rinuncia
 - b) Decadenza
 - c) Revoca
 - d) Estinzione (soppressione cimitero).

In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 58 – rinuncia – rimborso

1. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario, in caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dai soggetti così individuati nell'art. 26 del presente regolamento ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivanti da azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.
Il Comune rientrerà in possesso del manufatto, nel momento in cui la salma o resti avranno nuova collocazione definitiva.
2. **Nessun rimborso sarà concesso in caso di rinuncia o recesso del contratto per traslazione salma o resti in altra destinazione.**

Art. 59 – decadenza

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione
 - b) in caso di violazione del divieto di concessione tra privati
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando vi sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal settore tecnico comunale
 - d) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti settori comunali.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempire al concessionario o in mancanza ai titolari aventi titolo indicati nell'art. 26 del presente regolamento.
3. Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Art. 60 – revoca

1. La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'amministrazione comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.
2. Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.
3. In particolare, è facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modifica topografia del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
4. Verificandosi questi casi la concessione viene revocata dal responsabile del settore contratti, verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito di altra sepoltura (analogia) per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione.
5. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, o in mancanza ai titolari aventi titolo indicati all'art. 26 del presente regolamento. In caso di irreperibilità si effettuerà una pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Art. 61 – estinzione

1. L'estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a) naturale scadenza della concessione
 - b) soppressione del cimitero. La soppressione del cimitero è regolata dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati dato anche a mezzo di bandi affissi almeno all'albo pretorio e presso il cimitero, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cimitero comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 62 – accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni, a loro libera scelta. È vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso degli addetti cimiteriali.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accorpamento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. È vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero.

Art. 63 – obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché al farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico,
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo,
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza,
 - d) a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale,
 - e) a non trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati,
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o da ditte.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione, degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 64 – funzioni - licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire la cassa e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di cadaveri in o da altri Comuni.
2. Le imprese devono essere in regola con la normativa vigente in particolare con le disposizioni di cui al

Art. 65 – divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi ricevuti;
di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
di esporre, a vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V – ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I

Art. 66 – illuminazione votiva

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura, nelle cappelle, sulle lapidi dei loculi ed ossari è consentita solo l'illuminazione elettrica.
2. Il servizio d'illuminazione elettrica è riservato al Comune che lo esercita con diritto di esclusività.
3. La richiesta d'allacciamento deve essere fatta dall'interessato al momento della richiesta della concessione cimiteriale.
4. La posa in opera della conduttrice di deviazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite dal Comune.
5. Il canone annuale dovrà essere versato al Comune o all'eventuale concessionario nei termini stabiliti dall'Amministrazione, trascorso sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo avviso di pagamento senza che sia stato versato il canone, il Comune sosponderà la fornitura senza ulteriori comunicazioni.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 67 – mappa

1. Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.

Art. 68 – Annotazione in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la descrizione della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 69 – registro delle operazioni cimiteriali

1. Gli operatori cimiteriali sono tenuti a redigere secondo le istruzioni di cui agli art. 52 e 53 del D.P.R. n.285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

Art. 70 – scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, aggiornare le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del settore contratti è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni private in scadenza nell'anno successivo, che dovrà essere affisso presso il cimitero.

CAPO II – NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71 – efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.

Art. 72 – cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, monumenti, s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 73 – concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 53, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 74 – entrata in vigore

1. Il presente regolamento è soggetto al seguente procedimento di approvazione ed efficacia:
 - a) adozione da parte del Consiglio Comunale;
 - b) pubblicazione all'albo pretorio della delibera consiliare di approvazione;
 - c) dopo il 30° giorno dalla pubblicazione il regolamento entra in vigore.

Salvo quanto previsto all'art. 71, le disposizioni incompatibili con il presente regolamento cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore dello stesso.